

**Legge federale
concernente la tassa per l'utilizzazione
delle strade nazionali****(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione**Art. 1** Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Art. 2 Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II) menzionate nel decreto federale del 21 giugno 1960³ concernente la rete delle strade nazionali.

Sezione 2: Assoggettamento alla tassa**Art. 3** Oggetto della tassa

¹ La tassa è riscossa sui veicoli a motore e sui rimorchi trainati immatricolati in Svizzera o all'estero, con i quali vengono utilizzate le strade nazionali I e II.

² Essa non è riscossa sui veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 1997⁴ sul traffico pesante.

Art. 4 Eccezioni

¹ La tassa non è riscossa su:

- a. i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- b. i veicoli della protezione civile;
- c. i veicoli della polizia e del Corpo delle guardie di confine;
- d. i veicoli dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
- e. i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali;
- f. i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- g. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- h. gli assi di trasporto;
- i. i rimorchi e i carrozzini laterali di motoveicoli;
- j. i veicoli e i rimorchi fissi senza targhe di controllo;
- k. i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un rimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- l. in caso di registrazione del veicolo secondo l'articolo 10 capoverso 1: i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.

² L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può prevedere eccezioni per altri veicoli in casi motivati, segnatamente sulla base di accordi internazionali o per motivi umanitari.

RU

- 1 RS 101
- 2 FF
- 3 RS 725.113.11
- 4 RS 641.81

³ Essa può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strade nazionali quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

Art. 5 Persone assoggettate

Il detentore del veicolo e, a titolo sussidiario, il conducente sono assoggettati al pagamento della tassa.

Sezione 3: Periodo di tassazione e importo della tassa

Art. 6 Periodo di tassazione

Il pagamento della tassa dà diritto a utilizzare le strade nazionali I e II per un anno.

Art. 7 Importo della tassa

¹ La tassa annua ammonta a 40 franchi.

² Il Consiglio federale può ridurre al massimo della metà la tassa per i motoveicoli e i rimorchi.

Art. 8 Verifica del periodo di tassazione e dell'importo della tassa

Il Consiglio federale verifica almeno ogni cinque anni il periodo di tassazione e l'importo della tassa e presenta al Parlamento un rapporto sui risultati della verifica.

Sezione 4: Riscossione della tassa e registrazione

Art. 9 Riscossione

¹ La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali I e II.

² Il Consiglio federale può prevedere il pagamento a posteriori della tassa.

³ Esso disciplina le modalità di pagamento.

Art. 10 Registrazione

¹ Dopo il pagamento della tassa, i veicoli a motore e i rimorchi, o le loro targhe di controllo, sono registrati elettronicamente.

² Se necessario ai fini del controllo dell'assoggettamento, vengono registrati anche i veicoli a motore e i rimorchi, o le targhe di controllo dei veicoli, sui quali ai sensi dell'articolo 4 non è riscossa la tassa.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti che deve soddisfare il sistema di registrazione e stabilisce se i veicoli o le loro targhe di controllo vengono registrati.

⁴ Se è prevista la registrazione della targa di controllo, la tassa è considerata pagata per ogni veicolo che può essere utilizzato con questa targa.

Art. 11 Trasferimento di veicoli e targhe di controllo

¹ In caso di trasferimento a terzi di un veicolo registrato o di una targa di controllo registrata, la tassa per questo veicolo o questa targa è considerata pagata fino alla fine del periodo di tassazione.

² Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui il pagamento della tassa è eccezionalmente trasferito a un veicolo non ancora registrato o a una targa di controllo non ancora registrata. In questi casi si procede alla cancellazione dal registro del veicolo o della targa di controllo per il quale era precedentemente stata pagata la tassa.

³ La tassa pagata non è rimborsata in alcun caso.

Art. 12 Delega della riscossione della tassa

¹ Il Consiglio federale può delegare, interamente o in parte, la riscossione della tassa:

- a. a un organo di riscossione esterno all'Amministrazione federale (organo di riscossione della tassa);
- b. ai Cantoni.

² In caso di delega secondo il capoverso 1 lettera a è applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stipula i necessari contratti.

³ L'AFD esercita la vigilanza sull'organo di riscossione della tassa e sui Cantoni cui si è fatto ricorso.

Art. 13 Competenze dell'organo di riscossione della tassa

¹ Se la riscossione della tassa è delegata all'organo di riscossione della tassa, detto organo ha le seguenti competenze:

- a. gestisce il sistema di registrazione;
- b. emana decisioni sull'assoggettamento alla tassa;

- c. conformemente all'articolo 79 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), può eliminare l'opposizione in una procedura d'esecuzione ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF.

² Se l'organo di riscossione della tassa constatata delle contravvenzioni, trasmette all'AFD i mezzi di prova necessari per il perseguimento.

³ Non è autorizzato a esercitare alcuna altra attività economica oltre a quelle assegnategli dalla presente legge.

⁴ Pubblica annualmente un rapporto sulle sue attività e il conto annuale.

Sezione 5: Utilizzazione del prodotto della tassa

Art. 14

¹ Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985⁶ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin).

² Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all'articolo 31.

Sezione 6: Controlli e prestazione di garanzie

Art. 15 Controlli

¹ Ai fini della verifica del pagamento della tassa vengono eseguiti dei controlli.

² Il Consiglio federale delega all'AFD, a terzi o ai Cantoni l'esecuzione dei controlli.

³ In caso di delega a terzi secondo il capoverso 2 è applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici. Il DFF stipula i necessari contratti.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i requisiti che deve soddisfare il sistema di sorveglianza necessario per l'esecuzione dei controlli.

Art. 16 Prestazione di garanzia

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento alla tassa o non pagano immediatamente la tassa o un'eventuale multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

Sezione 7: Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 17 Gestione di un sistema d'informazione

¹ L'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'esecuzione della presente legge.

² Il sistema d'informazione serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. la riscossione della tassa;
- b. la gestione dei dati relativi ai veicoli a motore e ai rimorchi registrati o alle targhe di controllo registrate;
- c. il controllo della riscossione della tassa;
- d. il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni;
- e. l'allestimento di statistiche.

Art. 18 Contenuto del sistema d'informazione

¹ L'AFD può trattare dati personali sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

² Essa può segnatamente trattare i seguenti dati:

- a. dati relativi a veicoli a motore, rimorchi e targhe di controllo;
- b. dati relativi alla registrazione di veicoli a motore e rimorchi o targhe di controllo e alla durata di validità della registrazione;
- c. dati relativi al pagamento della tassa;
- d. indirizzo e-mail della persona che ha pagato la tassa.

³ Ai fini del perseguimento e del giudizio delle contravvenzioni essa può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione:

- a. indicazioni sui controlli eseguiti;
- b. indicazioni relative a contravvenzioni di cui all'articolo 27.

⁴ Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

⁵ RS 281.1

⁶ RS 725.116.2

- b. il catalogo dei dati da rilevare;
- c. il diritto di trattare i dati;
- d. l'acquisizione e la trasmissione dei dati;
- e. la durata di conservazione dei dati;
- f. la sicurezza dei dati;
- g. l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 19 Acquisizione dei dati

Nell'adempimento dei suoi compiti l'AFD può acquisire e trattare dati relativi ai detentori di veicoli provenienti da sistemi di dati di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essa utilizza i dati esclusivamente per gli scopi previsti.

Art. 20 Interfacce

¹ Il sistema d'informazione può così essere collegato con gli altri sistemi d'informazione dell'AFD per la riscossione di tasse sul traffico stradale e per la gestione dei dati di persone e clienti, con i quali gli utenti che dispongono dei diritti d'accesso possono verificare mediante un'unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d'informazione dell'AFD.

² Il collegamento del sistema d'informazione con altri sistemi d'informazione dell'Amministrazione federale ai quali l'AFD ha accesso è possibile soltanto se la legislazione relativa a tali altri sistemi lo prevede.

Art. 21 Accesso

¹ L'AFD può concedere l'accesso al sistema d'informazione ai collaboratori delle seguenti autorità e organizzazioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione di controlli nonché per il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni alla presente legge:

- a. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale;
- b. l'organo di riscossione della tassa;
- c. le organizzazioni cui si è fatto ricorso ai fini del controllo e della sanzione nel quadro della procedura della multa disciplinare.

² Essa concede l'accesso al sistema d'informazione ai detentori di veicoli e ai conducenti solo al fine di verificare se l'autorizzazione per utilizzare le strade nazionali I e II è ancora valida.

Art. 22 Archiviazione e distruzione dei dati

I dati rilevati sono conservati soltanto per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati rilevati. Le immagini riprese durante i controlli vengono distrutte immediatamente, a condizione che i veicoli, o le targhe di controllo, siano registrati e dunque autorizzati a utilizzare le strade nazionali.

Art. 23 Delega di compiti a terzi

¹ Le disposizioni sulla protezione dei dati (art. 17–22) si applicano per analogia alle organizzazioni cui si fa ricorso ai sensi degli articoli 12 capoverso 1, 15 capoverso 2 e 28 capoverso 4.

² Le organizzazioni cui si fa ricorso devono garantire la sicurezza dei dati conformemente all'articolo 7 della legge del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati.

Art. 24 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

¹ Le autorità e le organizzazioni cui si fa ricorso incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

² Le autorità cantonali di polizia e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le necessarie informazioni alle autorità o alle organizzazioni cui si fa ricorso incaricate dell'esecuzione della presente legge.

³ Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che, nell'adempimento della loro attività di servizio, constatano una contravvenzione o ne vengono a conoscenza sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per il perseguimento penale.

⁴ L'assistenza amministrativa in materia penale tra le autorità della Confederazione e dei Cantoni si fonda sull'articolo 30 della legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo (DPA).

Sezione 8: Prescrizione e protezione giuridica**Art. 25** Prescrizione del credito fiscale

¹ Il credito fiscale si prescrive alla fine dell'anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.

⁷ RS 235.1

⁸ RS 313.0

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione dell'autorità competente. Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere oggetto di esecuzione in Svizzera.

³ In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.

⁴ Se il credito fiscale è la conseguenza di una contravvenzione di cui all'articolo 27, la prescrizione si fonda sull'articolo 29.

Art. 26 Protezione giuridica

¹ Le decisioni dell'organo di riscossione della tassa o dell'autorità cantonale di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso all'AFD.

² Le decisioni di prima istanza dell'AFD sull'assoggettamento possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

³ Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 27 Contravvenzioni

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza una strada nazionale I o II senza aver pagato la tassa è punito con una multa di 200 franchi.

² La tassa deve essere pagata a posteriori a partire dalla prima utilizzazione di una strada nazionale I o II. Se il momento della prima utilizzazione non può essere stabilito, fa stato il momento in cui è stata constatata la contravvenzione.

³ Se il conducente del veicolo non è individuato o fermato in occasione della contravvenzione, la multa è inflitta al detentore del veicolo indicato nella licenza di circolazione.

Art. 28 Perseguimento penale da parte dell'AFD

¹ L'AFD è competente per il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni.

² La procedura dell'AFD si basa sulla legge del 18 marzo 2016⁹ sulle multe disciplinari.

³ Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l'AFD persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla DPA.

⁴ Il DFF può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare.

Art. 29 Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Esso può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 31 Compenso

L'AFD, i Cantoni e le organizzazioni cui si è fatto ricorso ai sensi degli articoli 12 capoverso 1, 15 capoverso 2 e 28 capoverso 4 ricevono un compenso per l'adempimento dei compiti loro delegati. L'importo del compenso è fissato dal DFF.

Art. 32 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 33 Disposizioni transitorie

¹ Le tasse pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge autorizzano a utilizzare le strade nazionali I o II fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

² Se in occasione dell'attuazione o dell'esercizio del sistema di riscossione elettronico secondo la sezione 4 sorgono degli imprevisti, il Consiglio federale può mantenere a tempo determinato o introdurre il sistema del contrassegno adesivo. In questo caso esso disciplina in particolare la tassa e l'uso corretto del contrassegno.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

⁹ RS ...

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 19 marzo 2010¹⁰ concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 marzo 2016¹¹ sulle multe disciplinari

Art. 1 cpv. 1 lett. a. n. 8

¹ È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

- a. in una delle seguenti leggi:
 8. legge del ...¹² sul contrassegno stradale (LUSN),

Art. 3 cpv. 2

² Si applica parimenti alle infrazioni:

- a. alla LCSr¹³ e alle ordinanze emanate in virtù della stessa accertate da un impianto di sorveglianza automatico che soddisfa i requisiti della legge federale del 17 giugno 2011¹⁴ sulla metrologia;
- b. alla LUSN e alle ordinanze emanate in virtù della stessa accertate da un impianto di sorveglianza automatico che soddisfa i requisiti della legge federale sulla metrologia.

2. Legge del 19 dicembre 1997¹⁵ sul traffico pesante

Art. 18a Trasmissione dei dati

L'Amministrazione delle dogane fornisce agli organi competenti per l'esecuzione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali i dati di cui necessitano per riconoscere i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

3. Legge federale del 19 dicembre 1958¹⁶ sulla circolazione stradale

Art. 89e

I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:

- b. le autorità doganali, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per il controllo dell'imposizione doganale e dell'imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 1996¹⁷ sull'imposizione degli autoveicoli, per la riscossione della tassa sul traffico pesante e per la ricerca di veicoli;
- k. gli organi cui è stata delegata la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali e il controllo sul pagamento di tale tassa, per quanto attiene ai dati relativi a veicoli e detentori di cui necessitano a tal fine.

Art. 89g cpv. 6

⁶ L'USTRA può rilasciare estratti globali alle persone di cui al capoverso 3 e ai servizi che hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo (art. 89e). Esso trasmette automaticamente alle autorità doganali i dati necessari per la riscossione della tassa sul traffico pesante e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.

¹⁰ RU 2011 4105

¹¹ RS ...; FF 2016 1721

¹² RS 741.71

¹³ RS 741.01

¹⁴ RS 941.20

¹⁵ RS 641.81

¹⁶ RS 741.01

¹⁷ RS 641.51